



La Corte di Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

GALIZZI dott. Paolo Maria Presidente
ORLANDINI dott. Geo Consigliere
FRANGIPANE dott. Giovanni Consigliere rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso

DA

J. F. con l'avv. **G. R.**

RICORRENTE

CONTRO

M., in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

RESISTENTE

Rilevato che la reclamante, che aveva presentato in data 3.12.10 all'ufficio immigrazione della Questura di Brescia domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in forza del combinato disposto dell'art. 19 2° c. lett. c) D.LVO 286/1998 e art. 28 lett. b) DPR 394/1999, in quanto sorella di cittadino spagnolo regolarmente residente nel territorio italiano, aveva ottenuto dalla Questura adita provvedimento di diniego motivato sul disposto dell'art. 30 del D.LVO 286/1998 e art. 2 D.LVO 30/2007;

che impugnato tale provvedimento con ricorso in data 22.10.10

R. Gen. N. ~~126~~ 12 V.G.

Cron. N. 3291

OGGETTO:

Ricongiungimento familiare

(art. 30 D.Lgs n. 28 del 1998)

davanti al Tribunale di Brescia, il tribunale con decreto 25.10.2011, rigettava il ricorso;

che con ricorso in data 2 aprile 2012 J [REDACTED] F [REDACTED] proponeva reclamo avanti questa Corte di Appello avverso detto decreto, contestando l'interpretazione, data dal primo giudice, della normativa applicabile secondo la quale, l'art 19 2° c. lettere c) D.LVO 286/1998, avrebbe richiesto, per la sua operatività, la preventiva emissione di un provvedimento di espulsione;

che il M [REDACTED], costituendosi, contestava l'assunto della reclamante, assumendo l'erronea estensione dell'art. 19, secondo comma, lett.c) del d.Lgs 286/98 (disciplinante il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il quarto grado, di nazionalità italiana) al caso di cittadino straniero che voglia ottenere permesso di soggiorno per motivi familiari (disciplinato dall'art. 30 stesso d.Lgs.);

che allo straniero, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino italiano, spetta il permesso di soggiorno per motivi familiari, regolato dall'art. 30 primo comma lett. c) del d.lgs. 286/98, dal quale deriva il diritto di accedere ai servizi assistenziali, di svolgere attività lavorativa, di frequentare corsi di studio o di formazione professionale nonché di iscriversi nelle liste di collocamento ma, come già ritenuto dalla Questura di Brescia, J [REDACTED] F [REDACTED] non si trova nelle condizioni per ottenere il detto permesso di soggiorno, né risulta avere fatto istanza di ottenerlo sotto il suddetto profilo;

che la stessa non può invocare altra norma per ottenere un diverso

permesso di soggiorno, e, in particolare, quello previsto dall'art. 28 primo comma lett. b) del d.P.R. 394/99 trovandosi nelle condizioni previste dall' art. 19 secondo comma lett. c) del d. lgs. 286/98 per essere convivente con la sorella (parente entro il secondo grado), cittadina italiana;

che a tale proposito, sussiste un duplice ordine di motivi che ostano al superamento della norma di cui all'art. 30 citato, innanzi tutto perché il d.P.R. 394/99 assume, nella gerarchia delle fonti, importanza secondaria rispetto a una norma di legge, qual'è il d.lgs 286/98, trattandosi di Regolamento, e, secondariamente, perché l'art. 19 citato, non regolamentando il diritto dei parenti di cittadini italiani a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma a non essere espulsi ove tale espulsione si traduca in un'inammissibile violazione del loro diritto all'unità familiare, presuppone l'esistenza di un provvedimento di espulsione, nella fattispecie, mancante;

che laddove in contrario avviso si dovesse ritenere che allo straniero convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, spetti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, regolato dal combinato disposto dell'art. 19 secondo comma lett. c) del d. lgs. 286/98 e dell'art. 28 primo comma lett. b) del d.P.R. 394/99, ancorché non spetti il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, si finirebbe per aggirare l'ostacolo derivante da una norma di legge, per l'appunto l'art. 30, che richiede requisiti specifici per il ricongiungimento familiare, procedure e controlli preposti a un bilanciamento di interessi fra Paese ospitante e flussi migratori, volto a ga-



rantire un reale diritto all'unità familiare, in cambio di maggior tutela per il cittadino straniero;

che inoltre l'art. 19 invocato dal resistente, che si colloca nel capo III del titolo II "disposizioni di carattere umanitario" (mentre l'art. 30 si colloca nel Titolo IV "diritto all'unità familiare e tutela dei minori"), come si desume dalla sua formulazione dove non è previsto un vero e proprio permesso di soggiorno ma ci si limita a stabilire il divieto di espulsione in assenza di determinate condizioni, è una norma che, in quanto inibisce il potere di espulsione previsto dall'art. 13 comma ottavo d.lgs. 286/98, non è una norma di relazione diretta a tutelare un suo diritto soggettivo perfetto dello straniero ma di azione, come tale rivolta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione (e non a soggetti privati) per disciplinare i suoi comportamenti, inibendole il potere di espulsione in presenza di particolari circostanze;

che dovendo qui ritenersi, per quanto detto, l'insussistenza di un diritto ad ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma primo lett. c), in assenza di una procedura di espulsione, questa Corte non può che confermare il provvedimento del primo giudice che tale istanza ha rigettato;

che la peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da J. F. e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato.


Dichiara compensate fra le parti le spese del presente procedimento.

2

Brescia, 19.09.12

Il Consigliere est.

(dott. Giovanni Frangipane)



Il Presidente

